

STATUTO

Articolo 1)

Denominazione

1.1 E' costituita una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE NUCCIA E RENZO MAGANETTI".

1.2 La Fondazione opera nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni) ed è disciplinata, per quanto compatibile, dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione:

**"FONDAZIONE NUCCIA E RENZO MAGANETTI
- ENTE DEL TERZO SETTORE".**

1.4 La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata:

"FONDAZIONE NUCCIA E RENZO MAGANETTI - ETS".

Articolo 2)

Sede e durata

2.1 La Fondazione ha sede legale in Tirano (SO) e ha durata illimitata, connessa al perpetuarsi dello scopo.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo Amministrativo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2.3 Con deliberazione dell'Organo Amministrativo potranno essere istituite, sia in Italia che all'estero, sedi operative e uffici, nei limiti e secondo le modalità previste dal Codice del Terzo Settore, al fine di svolgere attività accessorie e strumentali di promozione, sviluppo e incremento delle attività della Fondazione.

Articolo 3)

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale.

3.2 La Fondazione ha lo scopo di:

- ideare, realizzare e sostenere progetti di istruzione e formazione rivolti a persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico o sociale, al fine di favorirne l'inclusione, l'autonomia personale e la piena partecipazione alla vita della comunità e al mondo del lavoro;
- promuovere la solidarietà sociale attraverso iniziative di carattere umanitario e assistenziale nei confronti di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico o sociale;
- operare nei settori dell'assistenza, della beneficenza e dell'educazione, garantendo il proprio intervento senza alcuna forma di discriminazione.

3.3 La Fondazione persegue tale scopo mediante lo svolgimento,

in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, e precisamente quanto ricompreso alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'presente articolo 5 del D.Lgs. 117/2017.

3.4 A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- concludere accordi di collaborazione con altri Enti e/o Istituzioni ai fini del perseguimento dello scopo della Fondazione;
- partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti ed il pubblico;

- sviluppare ogni ulteriore iniziativa ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi incluse le attività di raccolta fondi e di reperimento di contributi, svolte nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore.

Il tutto purché strumentale agli scopi istituzionali e svolto sempre nei limiti consentiti dalla normativa degli Enti del Terzo Settore.

Articolo 3-bis)

Attività diverse

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri ed i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. n.117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo Amministrativo.

La Fondazione - ai fini del perseguimento del proprio scopo - potrà avvalersi del supporto di esperti nelle varie discipline di interesse (a puro titolo esemplificativo: medici, psichiatri, psicologi, sociologi, operatori socio-assistenziali, avvocati, notai e dottori commercialisti), Enti e/o Istituzioni pubbliche e/o private (Società, Istituti di ricerca, Enti Territoriali Locali, ecc.), anche mediante la stipula di appositi accordi e convenzioni.

La Fondazione può avvalersi di personale dipendente e volontari nello svolgimento delle proprie attività, nel rispetto dell'art.17 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 4)

Patrimonio e mezzi finanziari

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;

b) da contributi, donazioni e lasciti effettuati da persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private.

4.2 Per il perseguimento delle sue attività istituzionali, la Fondazione dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata a patrimonio, su deliberazione dell'Organo Amministrativo;

- le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati all'in-

cremento della dotazione patrimoniale; i contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- i contributi dei Fondatori non versati in sede di costituzione e non destinati ad incrementi patrimoniali nonché quegli ulteriori contributi, versati da altri soggetti a condivisione degli scopi della Fondazione;

- i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;

- proventi delle attività gestionali previste dallo Statuto, comprese le attività diverse ex art.6 e le attività di raccolta fondi ex art.7 del D. Lgs. 117/2017;

- le somme derivanti dalla gestione ovvero dall'alienazione di beni facenti parte del patrimonio;

- ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.

4.3 L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

4.4 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.

4.5 La Fondazione opera senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017, e ne è vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente a fondatori, amministratori, lavoratori o altri componenti degli organi della Fondazione.

4.6 Qualora il patrimonio minimo previsto dall'art.22 del D. Lgs. 117/2017 risulti diminuito di oltre un terzo, l'Organo Amministrativo, e in caso di inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Ente, nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto.

Articolo 4-bis)

Risorse derivanti da attività istituzionali

Le rendite, i proventi e le risorse della Fondazione, comprese quelle derivanti dalle attività di interesse generale, dalle attività diverse ex art.6 e dalla raccolta fondi ex art.7 del D. Lgs. 117/2017, devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.

L'amministrazione della Fondazione si ispira ai principi contabili in materia di Enti del Terzo Settore, adotta la contabilità economica e garantisce trasparenza e correttezza nella

gestione delle risorse.

Articolo 5)

Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice-Presidente;
- c) il Comitato Esecutivo, ove ricorrano le condizioni di legge;
- d) l'Organo di Controllo ai sensi e per gli effetti dell'art.30 commi 1, 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. ii.;
- e) l'Organo di Revisione Legale dei conti, ove ricorrano le condizioni di legge.

Articolo 6)

Consiglio di Amministrazione

Composizione e durata

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri da tre a sei unità, nel rispetto di quanto segue:

- a) tutti i consiglieri saranno nominati dai discendenti prossimi dei signori Nuccia e Renzo Maganetti (all'interno degli stessi saranno nominati il Presidente ed il Vice Presidente);
- b) il numero effettivo dei Consiglieri in carica viene determinato in sede di nomina;
- c) pendente il quinquennio di carica, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere innalzato o diminuito - sempre nel rispetto dei limiti di cui sopra - qualora si ravvisi la necessità di incrementare la composizione del Consiglio stesso ovvero qualora si debba prendere atto delle dimissioni/revoca o morte di uno o più dei Consiglieri;
- d) l'integrazione diviene obbligatoria qualora si scenda al di sotto del numero di tre membri;
- e) i Consiglieri aggiunti, integrati o sostituiti durano in carica per il quinquennio in corso e cessano dalla carica alla scadenza dell'originario Consiglio di Amministrazione.

6.2 Nel caso di estinzione della linea discendente dei signori Nuccia e Renzo Maganetti, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea della Comunità Montana Valtellina di Tirano ovvero dall'Ente che ad essa succedesse nel caso di sua soppressione.

6.3 Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per la durata di cinque anni e, in ogni caso, sino alla data di approvazione del Bilancio consuntivo della Fondazione relativo al quinto esercizio del mandato di nomina. I Consiglieri possono essere rieletti alla scadenza del mandato.

6.4 In caso di cessazione dalla carica anche di un solo consigliere, i soggetti che hanno nominato il membro cessato possono procedere alla nomina del nuovo consigliere, qualora intendano mantenere immutato il loro numero, ovvero si versino nell'ipotesi di cui alla lettera d) del presente articolo; ta-

le consigliere resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione.

6.5 L'Organo Amministrativo resta in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio (cd. "prorogatio") con poteri di gestione limitatamente all'ordinaria amministrazione.

Articolo 7)

Consiglio di Amministrazione

Competenze

Al Consiglio di Amministrazione compete ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, sempre nei limiti di legge e del presente Statuto.

In particolare, a mero titolo esemplificativo, il Consiglio:

- a) determina gli indirizzi dell'attività della Fondazione, ne predispone ed esegue i programmi;
- b) redige la relazione annuale sull'attività, da presentarsi ai soggetti deputati alle nomine dei membri dell'Organo Amministrativo e, qualora previsto, agli Enti a ciò preposti ai sensi di Legge;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da presentarsi ai soggetti deputati alle nomine dei membri dell'Organo Amministrativo e, qualora previsto, agli Enti a ciò preposti ai sensi di Legge;
- d) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- e) amministra il patrimonio della Fondazione;
- f) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- g) delibera le modifiche del presente Statuto;
- h) procede alla nomina del Segretario, del Tesoriere e, qualora ritenuto necessario od utile, del Comitato Esecutivo;
- i) delibera in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo.

Articolo 8)

Consiglio di Amministrazione

Adunanze

8.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata anche da un solo consigliere con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data della seduta mediante lettera raccomandata a.r. e/o PEC o raccomandata a mano, ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per posta elettronica, PEC o raccomandata a mano. L'Organo Amministrativo si considera validamente convocato in assenza di regolare convocazione quando sono presenti tutti i consiglieri.

8.2 Salvo quanto infra precisato, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.3 Il voto viene espresso per alzata di mano. In caso di pa-

rità di voti, prevale il voto di chi presiede. Non è ammesso il voto per delega.

8.4 Le riunioni dell'Organo Amministrativo sono presiedute dal Presidente, ovvero, in sua assenza, dal Vice-Presidente e nel caso di assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età. Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona nominata dal Presidente.

8.5 Di ogni riunione viene redatto verbale il quale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene depositato nel libro degli atti della Fondazione.

8.6 Ogni modifica del presente Statuto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con l'unanime voto favorevole di tutti i consiglieri.

8.7 Analogo quorum costitutivo e deliberativo è richiesto per le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione, anche ai sensi dell'art.42-bis Cod. Civ., ed in ogni altro caso di Legge, che possono interessare l'ente.

8.8 In ordine alla nomina degli organi di cui alla lettera h) dell'articolo precedente, ogni consigliere può esprimere un solo nominativo per l'elezione del Segretario e del Tesoriere e due nominativi per l'eventuale Comitato Esecutivo. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano d'età.

Articolo 9)

Presidente e Vice-Presidente

9.1 Il Presidente, che viene nominato dai discendenti prossimi dei signori Nuccia e Renzo Maganetti, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, laddove nominato.

9.2 E' compito del Presidente:

- a) procedere agli atti di ordinaria amministrazione;
- b) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- c) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- d) esercitare la vigilanza sull'andamento morale ed economico dell'Ente;
- e) assumere, nei casi di urgenza e ove non sia possibile una decisione collegiale dell'Organo Amministrativo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, fatta salva la ratifica, entro trenta giorni dal compimento dell'atto, da parte dell'Organo Amministrativo.

9.3 In caso di assenza ovvero di impossibilità, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente, anch'egli nominato dai discendenti prossimi dei signori Nuccia e Renzo Maganetti. La firma del Vice Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

Articolo 10)

Segretario e Tesoriere

10.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo interno un Segretario e un Tesoriere. Dette cariche possono essere ricoperte da un solo Consigliere.

10.2 Il Segretario, ove nominato:

- a) verbalizza le sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) firma la quotidiana corrispondenza.

10.3 Il Tesoriere, ove nominato:

- a) provvede all'amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio della Fondazione in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) prepara annualmente il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'esame dell'Organo Amministrativo.

Articolo 11)

Comitato Esecutivo

11.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Segretario ed esegue ogni incarico ad esso attribuito dall'Organo Amministrativo.

11.2 Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo si applica, ove compatibile, l'articolo 8. Il Comitato può stabilire, con voto unanime dei suoi componenti, diverse modalità di convocazione delle riunioni.

Articolo 12)

Dimissioni e decadenza dei Consiglieri

12.1 I membri del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica per dimissioni o decadenza, in caso di gravi inadempienze nell'esercizio del proprio incarico.

12.2 Il Presidente (ovvero - in caso di sua assenza - il Vice-Presidente) deve nel più breve tempo possibile comunicare il nominativo del membro decaduto o dimissionario ai soggetti deputati alla sua elezione e invitare i medesimi a procedere a nuova elezione, qualora intendano mantenere immutato il numero dei Consiglieri, ovvero tale numero è divenuto inferiore a tre.

12.3 La cessazione dalla carica in seno all'Organo Amministrativo comporta la decadenza dalla carica di Consigliere.

12.4 I Consiglieri o il Presidente nominati in surroga restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.

12.5 Il contestuale venir meno della maggioranza dei membri dell'Organo Amministrativo comporta in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Articolo 13)

Organo di controllo e Organo di Revisione

ORGANO DI CONTROLLO

13.1 L'Organo Amministrativo provvede alla nomina di un Organo di Controllo ai sensi e per gli effetti dell'art.30 commi 1, 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. ii. L'Organo di

Controllo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade alla data di approvazione del Bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica.

13.2 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale per sopravvenuto obbligo di legge, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

13.3 L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n.231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- al superamento dei limiti di cui all'art.31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo Amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- accerta anche la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa;
- attesta che il bilancio della Fondazione, laddove redatto nei casi previsti dall'art.14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio della Fondazione dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

13.4 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ORGANO DI REVISIONE

13.5 E' nominato dall'Organo Amministrativo solo nei casi previsti dall'art.31 del D. Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui sopra. L'organo di revisione - laddove nominato - dura in ca-

rica per tre esercizi e scade alla data di approvazione del Bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica.

Articolo 14)

Esercizio finanziario

L'attività della Fondazione è suddivisa in esercizi finanziari. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio dal primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 15)

Bilancio, utili, e riserve

15.1 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017.

15.2 Entro il primo bimestre dell'anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio dell'esercizio trascorso. Copia del bilancio approvato, insieme al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato ed alla eventuale relazione del collegio dei revisori, dovrà essere depositata nei modi di legge.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali nella relazione di missione o in calce al rendiconto consuntivo.

15.4 Viene fatto espresso rinvio all'art.13 del D. Lgs. 117/2017; al superamento delle soglie di cui all'art.14 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare gli adempimenti pubblicitari contenuti nell'articolo 14 stesso.

15.5 Eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali o ad esse connesse, secondo quanto previsto dall'art.8 del D. Lgs. 117/2017; è vietata ogni distribuzione a fondatori, amministratori o collaboratori.

15.5 La Fondazione tiene i libri obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 15-bis)

Retribuzione cariche

Tutte le cariche possono essere retribuite, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, purché sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art.8 del D. Lgs. 117/2017 (e sempre in modo da non violare il divieto di distribuzione indiretta degli utili). La remunerazione delle cariche deve essere stabilita all'atto delle relative nomine.

Articolo 16)

Scioglimento ed estinzione

16.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dalla Legge. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Ente, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti, previo parere

dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art.45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione; è sempre fatta salva una diversa destinazione imposta dalla Legge.

16.2 In caso di impossibilità di perseguire lo scopo istituzionale, il Consiglio di Amministrazione provvede, nei limiti di legge, a destinare le attività residue ad enti o finalità analoghe previste dal D. Lgs. 117/2017, senza alcun beneficio per soggetti privati.

Articolo 17)

Norme applicabili

17.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. ii., in particolare agli artt.20 e ss. in tema di Fondazioni e relativi organi, e subordinatamente alle norme del codice civile.

17.2 L'Organo Amministrativo può deliberare l'adozione di un eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più di dettaglio.

F.to PAOLO DIVIZIA L.S.